



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'appalto di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento denominato "Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Nuova Diga Foranea di protezione del Porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente". CIG: 7590668165- CUP: D51H15000180005.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 83/18 del 31.07.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti la *redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Nuova Diga Foranea di protezione del Porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente"*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b), e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n.1 "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria.

Le opere oggetto di progettazione afferiscono le aree marittime prospicienti il molo polisettoriale del porto di Taranto (codice NUTS ITF43).

CIG 7590668165; CUP: D51H15000180005. CPV: 71322400-5 (servizi di progettazione di dighe)

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è l'ing. Gaetano INTERNÒ, responsabile della Sezione Ambiente della Direzione tecnica dell'Ente.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.111 del Codice, è l'ing. Vincenzo Giuseppe ELIA, componente dello staff del Commissario straordinario del porto di Taranto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Progetto definitivo redatto da SJS Engineering S.r.l. ed approvato da quest'Amministrazione con decreto n.57/2018 del 22.05.2018;
- d) N. 4 Pareri ottenuti per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;
- e) Determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17.06.2016;
- f) Schema di Contratto/Convenzione;
- g) Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- h) Modello 2- Offerta economica.
- i) Modello 3 -dichiarazione ai fini dell'accesso agli atti;
- j) DGUE elettronico;

La documentazione di gara è disponibile sul profilo di committente all'indirizzo <http://albopretorio.port.taranto.it/>, nonché all'indirizzo <ftp://download.port.taranto.it>, accedendo con le seguenti credenziali: **USER: digapro** **PASSWORD: prdig%018**.

La predetta documentazione di gara è comunque disponibile presso la *direzione tecnica* di questa ASDP. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto da lui delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione previo appuntamento da concordare telefonicamente con il RUP dell'intervento in oggetto.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo email gare@port.taranto.it o alla PEC protocollo.autportta@postecert.it entro il **25.09.2018**. I quesiti pervenuti oltre detto termine non rivederanno risposta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **28.09.2018** mediante pubblicazione in forma anonima, alle sezioni *amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti ed albo pretorio* istituite sul profilo di committenza dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di questa AdSP (protocollo.autportta@postecert.it) e al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice e dell'articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio *Gare e contratti* all'attenzione del RUP; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.46 lett.f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di un unico livello di progettazione (progetto esecutivo) e le relative attività (progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) devono essere svolte simultaneamente ed in maniera coordinata.

Il servizio oggetto di affidamento si sostanzia nell'attività di *redazione del progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 33-43 del d.P.R. 207/2010, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art.91 del D.lgs.81/2008.*

Tabella 1 - Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	71322400-5 (servizi di progettazione di dighe)	€ 158.690,57
Importo totale a base di gara		€ 158.690,57

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali ed IVA non imponibile - ai sensi del comb. disp. di cui all'art.9, co.1 p.6) del D.P.R. 633/1972 modificato ed integrato dall'art.3, co.13 del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni dalla L.165/1990, nonché dall'art.1 comma 992 della Legge finanziaria 2007. Ai sensi della Determinazione ANAC n. 3/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si è reso necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art.17 del D.lgs.81/2008 e, pertanto, non sussistono costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (in seguito d.m.17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. linee guida ANAC n.1 parte III par. 2.2).

Tabella 2 - Categoria e tariffe- Incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere (DM 7.06.2016)	Classi e categorie I.143/49	Grado complessità	Importo opere	Specificità della prestazione (art.3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo	Spese ed oneri 17,74%
IDRAULICA D.01	VII/C	0,65	€ 12.608.602,44	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,	€ 134.775,22	€ 23.915,35

				QbIII.07		
<i>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</i>						€ 158.690,57

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna del servizio, formalizzata in contraddittorio con il direttore dell'esecuzione del contratto.

4.2. OPZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente l'incarico di *direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* all'operatore economico affidatario della progettazione in questione, ai sensi dell'art.157 comma 1 del Codice, qualora tale incarico non possa essere svolto dal personale tecnico interno alla Stazione Appaltante compatibilmente con l'espletamento delle funzioni di istituto e dei carichi di lavoro che potranno essere valutati soltanto al momento dell'affidamento dei lavori. Qualora l'amministrazione si avvalga di detta facoltà, l'affidatario dovrà garantire che l'ufficio di direzione lavori sia composto da professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali con le stesse specializzazioni richieste per la progettazione, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.1. (ad es: un direttore operativo geologo; un direttore operativo esperto in campo geotecnico, etc). Ai fini dell'eventuale affidamento l'Amministrazione chiederà una proposta metodologica sulle modalità di esecuzione del servizio.

Il valore delle attività opzionali sopra indicate è pari ad **€ 535.916,21** (euro cinquecentosettantamilaquattrocentonovantadue/00), calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione giugno adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (in seguito d.m.17.6.2016).

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi di cui sopra, si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. linee guida ANAC n.1 parte III par. 2.2).

Tabella 3. - Categoria e tariffe- Incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale)

Categoria e ID delle opere (DM 7.06.2016)	Classi e categorie I.143/49	Grado complessità	Importo opere	Specificità della prestazione (art.3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo	Spese ed oneri 17,74%
IDRAULICA D.01	VII/C	0,65	€ 12.608.602,44	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 455.151,33	€ 80.764,88
Totale parcella comprensivo di spese e oneri						€ 535,916,21

L'importo è al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA non imponibile ai sensi del comb. disp. di cui all'art.9, co.1 p.6) del D.P.R. 633/1972 modificato ed integrato dall'art.3, co.13 del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni dalla L.165/1990, nonché dall'art.1 comma 992 della Legge finanziaria 2007; non sono stimabili costi per la sicurezza di natura interferenziale, pertanto, non si è reso necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto le aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori saranno escluse dall'operatività portuale.

Ai fini dell'art.35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 694.606,78**, (euro seicentonovantaquattromilaseicentosei/78), IVA non imponibile ed al netto di altre imposte e contributi di legge, distinto come segue:

- a) importo a base di gara pari a **€ 158.690,57** (euro centocinquantamilaseicentonovanta/57) per le attività di *progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*, costi della sicurezza da natura interferenziali non sussistenti;
- b) valore delle attività opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad **€ 535.916,21** (euro cinquecentotrentacinquemilanovecentosedici/21), costi della sicurezza da natura interferenziali non sussistenti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.46 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art.12 della l.81/2017;
- h. aggregazione tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art.12 della l.81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art.48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi **è vietato** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l.10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza e è provvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art.24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art.2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art.46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, ai sensi dell'art.24, co.5, del d.lgs.50/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 15.3.1, n. 3 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato, come specificato all'art. 24, comma 5 precitato.

Per le prestazioni oggetto di appalto è necessario disporre almeno di un gruppo di lavoro costituito dalle seguenti figure professionali:

1. n. 1 ingegnere capo-progetto con iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni ed esperto nel settore della progettazione di opere similari a quelle oggetto di affidamento;
2. n. 1 ingegnere esperto nel campo della progettazione per opere similari a quelle oggetto di affidamento;
3. n. 1 architetto (o ingegnere) esperto nel settore della progettazione in ambito paesaggistico per opere similari a quelle oggetto di affidamento;
4. n. 1 ingegnere esperto in campo geotecnico per opere similari;
5. n.1 tecnico in possesso della qualificazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinatore per la sicurezza nei cantieri);
6. n. 1 geologo esperto incaricato della redazione della relazione geologica.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 15.3.1, n. 4 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al par. 15.3.1, n. 5 il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n.263.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali precedentemente indicate, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente.

Tra i professionisti precedentemente indicati deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, c. 5 del Codice. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali sopra indicate, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente ed ai requisiti professionali richiesti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

NESSUN REQUISITO RICHIESTO

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

I requisiti di capacità tecnica e professionali, in conformita a quanto indicato al paragrafo 2.2.2 delle linee guida n.1, sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (*professionista singolo, raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ecc.*), da:

f) **elenco di servizi di ingegneria e di architettura** – da intendersi come servizi ultimati – **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori della categoria ed ID indicate nella successiva tabella - il cui importo minimo complessivo è almeno pari ad *una volta* l'importo stimato dei lavori

da progettare corrispondenti ad € 12.608.602,44 (euro *dodicimilioneicentottomilaseicentodieci/44*). Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella citata tabella.

- g) **due servizi “di punta” di ingegneria e architettura** – da intendersi come servizi ultimati – **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando per lavori analoghi per per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento appartenenti alla categoria ed ID indicata nella successiva tabella.

La somma degli importi dei lavori relativi ai due servizi di punta deve essere almeno pari a 0,6 volte il valore stimato dei lavori da progettare, corrispondenti ad € 7.565.161,46.

Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere (DM 7.06.2016)	Classi e categorie I.143/49	Valore dell’opera per classe e categoria	Importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lett. f)	Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui alla lett. g)
IDRAULICA D.01	VII/C	€ 12.608.602,44	€ 12.608.602,44	€ 7.565.161,46

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce:

- *(in caso di committenti privati)* certificati/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - di avvenuta esecuzione con buon esito, rilasciati dai committenti privati comprovanti lo svolgimento dei servizi dichiarati o i contratti di affidamento o la documentazione contabile, fatture di liquidazione, eventuali certificati di regolare esecuzione, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;
- *(in caso di committenti pubblici)* in applicazione del principio della c.d. decertificazione ai contratti pubblici, la Stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio, tramite contatti con le Amministrazioni interessate, le informazioni/documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 prodotte in sede di gara. Pertanto, ai fini della comprova, per ogni servizio pubblico svolto che concorre al raggiungimento del requisito minimo richiesto, il concorrente sottoposto a verifica delle dichiarazioni, dovrà indicare gli uffici presso i quali l’Amministrazione potrà reperire dette informazioni/documenti, nonché il CIG ed il RUP afferenti il lavoro/servizio.

Si precisa e stabilisce che:

- a) un servizio non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più d’uno dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvv) del Codice;
- b) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente il decennio indicato; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi in caso di servizio professionale aggiudicato da committente pubblico;
- c) i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata (cfr. parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015);
- d) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE,GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Alle mandanti non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 lett. d) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione geologica

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei "**servizi di punta**" di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria ed ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 lett. d) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione geologica.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art.7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice **non sono dovute**, ai sensi dell'art.93, comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta per la procedura in oggetto **non è richiesta alcuna visita dei luoghi** afferenti le opere oggetto di progettazione.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **€ 20,00**, (*euro venti/00*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso **a mezzo raccomandata** del servizio postale all'indirizzo *casella postale aperta – Taranto Succursale 2 – 74123 Taranto* o tramite **corriere** o mediante consegna **a mano** direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente - presso la sede sita al Porto Mercantile Molo San Cataldo – 74123 Taranto. La consegna **a mano** è ammessa tutti i giorni feriali, escluso i prefestivi ed il sabato. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30; giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione.

Detto plico deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 08/10/2018, a pena di esclusione.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica, che assicuri l'integrità del plico medesimo e ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, controfirmato sui lembi di chiusura, recante un qualsiasi segno od impronta apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **"Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 per l'appalto di redazione del Progetto Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Nuova Diga Foranea di protezione del Porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente". CIG: 7590668165 - CUP: D51H15000180005- SCADENZA OFFERTE 08/10/2018 – NON APRIRE"**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere al suo interno n.3 (tre) buste separate - che devono essere idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa",

"B – Offerta Tecnica",

"C – Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **causa di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione gratuitamente sul profilo del committente (<http://www.port.taranto.it>) alle sezioni *albo pretorio ed amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti*. Il concorrente è tenuto ad adattare i modelli citati in relazione alle proprie condizioni specifiche. L'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti dei medesimi modelli nei termini indicati dal presente disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di **concorrenti non stabiliti in Italia**, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del

Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara**.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- l'omessa indicazione della terna dei subappaltatori o l'indicazione di un numero inferiore a tre sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo l'allegato “**modello 1**”, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <http://albopretorio.port.taranto.it/>, secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE messo a disposizione sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice è precompilato nella sezione “Informazioni sulla procedura di appalto”.

In alternativa, il DGUE è disponibile all'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Ai sensi dell'art. 85, co. 4 del Codice, il DGUE già utilizzato per precedenti procedure di affidamento, può essere presentato per la presente procedura a condizione che gli operatori economici confermino il perdurare della validità delle precedenti attestazioni ed includa l'indicazione del nuovo CIG.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria mediante apposizione di firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; *(contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1)*
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente; *(contenuta nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1);*
- 5) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore mediante apposizione di firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III sez. A, C e D, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare: con riferimento al requisito di cui alle lettere f) e g), il concorrente al **punto 1b)** del DGUE dovrà indicare nel campo "descrizione" l'ubicazione dell'opera, il tipo di servizio, se trattasi anche di "servizio di punta" il soggetto che ha svolto il servizio, l'identificazione con lo «ID Opere» e la classe e categoria pertinenti; nel campo "importi" l'importo dei lavori (nominale) ed eventualmente quello rivalutato secondo l'indice ISTAT indicato nel presente disciplinare; nel campo "date" il periodo di svolgimento del servizio; nel campo "destinatari" la descrizione sommaria del committente. In caso di committente pubblico indicare le generalità complete dell'ufficio/RUP, il CIG ai fini dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni/documentazione.

oppure in luogo della compilazione della sezione C punto 1b) il concorrente può allegare al DGUE una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto al par 7.3 lettere f) e g) ,come da dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dell'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il **modello 1**, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

per i professionisti singoli:

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art.1 del d.m. 263/2016;

per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art.1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art.2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) ed f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art.3 del d.m.263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art.3 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) ed i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett.c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;

7. dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto di appalto, resa disponibile dalla Stazione appaltante come indicato in precedenza, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di progettazione di che trattasi;
8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. accetta, ai sensi dell'art.23, co.12, del d.lgs.50/2016, l'attività progettuale svolta in precedenza;
11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto presidenziale n. 09/12 del 2 febbraio 2012 reperibile a all'indirizzo <http://www.port.taranto.it/index.php/it/atti-generalis> denominato "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Codice. Qualora il concorrente non dia alcuna comunicazione a riguardo, la Stazione appaltante valuterà *ictu oculi* se concedere l'eventuale accesso agli atti;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici ausiliari

17. ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente;
18. ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, e che della stessa impresa ausiliaria non si avvale più di un concorrente;
19. ***(qualora il concorrente NON compili la parte IV, sezione C punto 1b) del DGUE*** : attesta il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al precedente par.7.3: allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto al par. 7.3 lettera f),

completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «**ID Opere**» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori.. Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “**servizi di punta**” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio precedentemente indicate; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella medesima distinta. Gli importi dei lavori relativi ai “**servizi di punta**” possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera f).

20. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.

21. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta **per 180 (centoottanta) giorni** consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 21;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti**/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 21;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **nn. 3+6, n. 11** (codice di comportamento); **n. 12** (operatori non residenti); **n. 15** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16** (concordato preventivo), **nn. 20 e 21**.

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE);**n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); **n. 11** (codice di comportamento);**n. 12** (operatori non residenti); **n. 15** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16** (concordato preventivo), **n. 17** (dichiarazione ex art. 89, comma 1 del Codice), **n.18** (dichiarazione ex art. 89, comma 7 del Codice), **n. 20**.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) (integrazioni al DGUE) 2 (elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3), **n. 20**.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 21, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (cfr. Mod. 1) debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 22.** copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- 23.** (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- 24.** PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo

all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. In caso di RT o consorzio ordinario, il PASSOE deve riportare tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario. In caso di consorzio stabile ex art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;

25. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

26. (a titolo collaborativo) stampa del DGUE elettronico;

27. (nel caso di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato, il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del ***giovane professionista*** di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del ***giovane professionista*** di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Modello 1).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

La busta "B-Offerta Tecnica", contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

- con riferimento al criterio «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicato al punto 18.1 lett. A:
una relazione descrittiva, finalizzata ad illustrare un numero massimo di **tre servizi svolti negli ultimi dieci anni** relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento; La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n.10 schede/cartelle in formato A4. Alla relazione devono essere allegate **schede numerate** in formato A3 (*per un massimo di 3*) o formato A4 (*per un massimo di 6*). Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati.
- con riferimento al criterio «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicato al punto 18.1 lett. B:
una relazione metodologica, finalizzata ad illustrare con la dovuta chiarezza le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto di incarico. La relazione dovrà, pertanto, essere strutturata in modo da indicare e descrivere gli specifici elementi oggetto di valutazione in coerenza con i criteri e sub criteri di valutazione tecnica previsti dal presente disciplinare (cfr. tabella n.4 di cui al par. 18.1).
La relazione descrittiva dovrà essere costituita da non più di 30 pagine, solo fronte di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. La relazione, tenendo conto della natura e tipologia dell'intervento, dovrà essere articolata in capitoli/paragrafi corrispondenti al criterio di valutazione n.2 ed ai relativi sub-criteri indicati in tab.4 di cui al par. 18.1
La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Alla relazione potranno essere allegati elaborati grafici costituiti da non più di 6 schede formato A3, o formati diversi (non superiori ad A1) a parità di superficie complessiva.

Non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione, nonché gli allegati.

- un CD/DVD, a titolo collaborativo**, contenente la documentazione afferente l'offerta tecnica in formato PDF. In caso di discordanza tra la versione cartacea e quella in formato elettronico del documento, si farà riferimento esclusivamente alla copia cartacea;

- d) **una dichiarazione ex art 53, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, come da modello allegato “Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti” - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE ovvero devono essere prodotte tante dichiarazioni quanti sono i componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, ognuna sottoscritta dal legale rappresentante del componente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura – nella quale il concorrente, tra l’altro, dovrà indicare le parti di offerta tecnica che possano o debbano essere “mascherate” o sostituite con la dicitura “omissis” in caso di accesso agli atti esplicitandone le relative motivazioni (es. segreto industriale, commerciale etc.). Qualora il concorrente non dia alcuna comunicazione a riguardo, la Stazione appaltante valuterà *ictu oculi* se concedere l’eventuale accesso agli atti.

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta Economica”, **a pena di esclusione**, contiene l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il “Modello – Offerta economica”, allegato al presente disciplinare di gara, costituita dal **ribasso percentuale** unico offerto fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo a base di gara. Per ribassi che superino il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere;
- **ai sensi dell’art.95, co.10, del D.lgs. 50/2016, tenuto conto della natura intellettuale del servizio in oggetto, non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione;
- non sono ammesse offerte in aumento.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
TOTALE		100

18.1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, in conformità a quanto previsto al par. 4 delle *linee guida ANAC n.1*.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella 4. Tabelle dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	Criterio	Max punti	n.	Sub-criterio di valutazione	Max punti D
1	<p>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sulla base della documentazione prodotta dal concorrente nella "Busta B – Offerta tecnica", (cfr. paragrafo 16 lett.a) desunta da un numero massimo di 3 (tre) servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito al paragrafo V delle linee guida n.1 e dal DM 17/06/2016.</p> <p>CRITERIO MOTIVAZIONALE: La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite.</p>	20	1.1	Modalità di svolgimento del servizio, con riferimento alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione adottate nella realizzazione di interventi affini.	10
			1.2	Professionalità valutata con particolare riferimento alle esperienze relative all'inserimento dell'intervento nel contesto urbano/paesaggistico dell'intervento ed alle esperienze maturate in tema di interventi affini da svolgersi in Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.)	10
B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
	Criterio	Max punti	n.	Sub-criterio di valutazione	Max punti D
1	<p>Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente con la Busta "B – Offerta tecnica", cfr. paragrafo 16 lett.b).</p> <p>CRITERI MOTIVAZIONALI: La valutazione riguarda la modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento agli aspetti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3:</p>	60	1.1	Approccio metodologico alle attività di progettazione afferenti le opere in esame, nonché dei luoghi ove è previsto l'intervento.	25
			1.2	<p>Composizione e organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale. Descrizione delle risorse impiegate, con riferimento anche al gruppo minimo di lavoro richiesto al par. 7.1 lett. c, del presente disciplinare, degli strumenti e dei processi che saranno impiegati per tale fase, con indicazione delle modalità di coordinamento con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni.</p> <p>Con riferimento alla struttura operativa, per ogni profilo proposto dovrà essere allegato uno stralcio del relativo curriculum professionale dal quale si evinca la qualificazione professionale e le principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.</p>	20
			1.3	Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta e condivisione con la committenza dei dati relativi all'intervento in fase progettuale (es. BIM).	15

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie come segue:

- a. ciascun singolo sub-criterio di valutazione sarà attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo

del «confronto a coppie» secondo la linea-guida n. 2 dell'ANAC. Una volta terminati i *“confronti a coppie”*, per ogni sub-elemento dell'offerta tecnica ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. *Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre)*, in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare al paragrafo precedente *“Contenuto della busta interna «B-Offerta tecnica»”*, utilizzando i criteri precitati, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando, quindi, a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$C_{ai} = C_i / C_{max}$	
dove:	
C_{ai}	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
C_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
C_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte;

- è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa (offerta tecnica parziale);
- a ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, è assegnato un sub-punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto nel presente disciplinare;
- non è richiesto che i singoli elementi e sub-elementi di valutazione raggiungano un punteggio minimo;
- i punteggi afferenti le offerte tecniche saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con la formula con interpolazione lineare di seguito indicata:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

All'offerta economica del concorrente i-esimo sarà quindi attribuito un punteggio pari a C_i per il relativo peso ponderale attribuito al criterio di valutazione n.3 (offerta economica).

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio utilizzando il metodo *aggregativo compensatore* (cfr. linee

guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI).

Il punteggio sarà, quindi, pari alla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio/sub-criterio ponderati per il relativo peso, secondo la seguente formula

$$P_i = C_{1i} \times P_1 + C_{2i} \times P_2 + \dots + C_{ni} \times P_n$$

ove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i ;

C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_1 = peso criterio di valutazione 1;

P_2 = peso criterio di valutazione 2;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Riparametrazione: la S.A., con riferimento all'offerta tecnica, provvederà ad effettuare una sola riparametrazione attribuendo, nel singolo sub-criterio, il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. **Non si procederà, pertanto, alla seconda riparametrazione anche qualora nessuna offerta tecnica dovesse ottenere il massimo punteggio (punti 80)**

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **10.10.2018**, alle ore **10.00** presso la sede di questa Autorità di Sistema Portuale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

Il presidente del seggio di gara, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, ripone i plichi-offerta in armadio di sicurezza nella stanza della Sezione Gare e Contratti dell'Ente la cui chiave resta nella disponibilità esclusiva del RUP che provvederà al trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e sarà composta da tre esperti nello *specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, nella specie esperti in costruzioni marittime*. Ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 77, 78, comma 1 e 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*, le modalità di individuazione della composizione della Commissione giudicatrice sono le seguenti:

- a) il ruolo di presidente di commissione sarà svolto da un dirigente della stazione appaltante o, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente;

- b) il ruolo di commissari diversi dal presidente sarà svolto da funzionari di amministrazioni aggiudicatrici o da professori di ruolo esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto da individuare sulla base di rose di candidati forniti dagli Enti/facoltà di appartenenza.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà alla consegna degli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità di cui al presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente par. 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Qualora non risulti possibile, per qualunque motivo, l'esecuzione delle verifiche mediante il citato sistema AVCpass, la Stazione appaltante si riserva di procedere alle suddette verifiche utilizzando modalità alternative.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

A decorrere dall'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art.69 del R.D. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 97 del d.lvo n. 50/16).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art.32 del d.lgs.50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ex art. 32, co.14 del d.lgs.50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Nel contratto non sarà inserita la clausola arbitrale ai sensi dell'art.209, co.2, del d.lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio da imputarsi a fatto dell'affidatario è stabilita una penale nella misura giornaliera pari allo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale afferente le attività di progettazione, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dello stesso importo contrattuale.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, per un massimale non inferiore ad **€ 2.500.000,00**.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 6.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art.110 del d.lgs.50/16 in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Presidente
prof. avv. Sergio PRETE(*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 23.08.2018